Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

Regolamento utilizzo area verde di Via Marconato angolo Via Martinelli

approvato con deliberazione di G.C. N. 269 del 6.11.2007

P.zza Arese, 12 - CAP 20031 – Centralino 0362/5131 – Fax 0362/500066 – www.comune.cesano-maderno.mi.it
Cod. Fisc. 83000130159 – P.IVA 00985710961

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e fruizione all'area verde attrezzata sita in via Marconato ang. Via Martinelli, di proprietà di BASF Italia S.p.A. e gravata da servitù di uso pubblico, giusta convenzione in data 28/07/2006 a rogito Notaio Paolo Carbone di Cesano Maderno, Rep. n. 79008 – Racc. n. 19118

Art. 1

Il comportamento del pubblico nell'area di via Marconato angolo via Martinelli dovrà sempre essere improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto, quindi, divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre l'area.

Art. 2

L'ingresso all'area verde è vietato ai venditori ambulanti.
È fatto, altresì, divieto di effettuare qualsiasi propaganda ivi compresa quella politica e religiosa, nonché distribuzione di volantini pubblicitari e propagandistici.
Potranno, nel contempo, essere effettuate espresse e motivate deroghe.

Art. 3

Nell'area verde è vietato l'accesso e la circolazione con biciclette e con qualsiasi altro veicolo, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali in ghiaia:

a) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
b) mezzi di soccorso;
c) mezzi di vigilanza in servizio;
d) mezzi di supporto allo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, nonché di strutture e manufatti in esso inseriti;
e) mezzi destinati al carico/scarico, qualora siano autorizzati nell'ambito di manifestazioni programmate nell'area verde e limitatamente al tempo strettamente necessario a compiere tali operazioni;
f) potranno, nel contempo, essere effettuate espresse e motivate deroghe

Art. 4

È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo e aree verdi con attrezzature sportive, od altro senza la preventiva autorizzazione.
È vietato, altresì, occupare in modo permanente i percorso pedonali o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini.

Art. 5

È vietato accendere fuochi e gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi, od altri oggetti che possano provocare incendi o ledere il decoro dell'area.

Art. 6

È vietato abbandonare o gettare nell'area di via Marconato rifiuti di ogni genere e tipo al di fuori degli appositi contenitori.

Art. 7

Qualora si dovesse provvedere alla recinzione dell'area oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, con apposito atto, definirà il calendario e gli orari di apertura al pubblico che verranno esposti agli ingressi.
Dovrà, inoltre, prevedere una chiusura invernale, per permettere l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria e riposo del verde.

Art. 8

E' consentito l'accesso ai minori di anni 10 solo se accompagnati da persone adulte.

Art. 9

È fatto assoluto divieto di introdurre cani di qualsiasi taglia, anche se al guinzaglio.

Art. 10

È vietato a chiunque calpestare o danneggiare le aiuole, i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti e i seminati, nonché cogliere fiori o asportare piante o quanto altro legato all'ambiente, anche attraverso attività ludiche quali il gioco al pallone e simili.
È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente o modificazioni al disegno dell'architettura vegetale.

Art. 11

Tutte le altre violazioni non tipicizzate in questo regolamento, ma che costituiscono comunque illecito, saranno perseguite a norma di legge.

Art. 12

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme di legge e salva ogni altra azione civile tesa al risarcimento del danno ingiusto patito.

Art. 13

L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti interni è affidata alla Polizia Locale, ovvero a tutti gli agenti delle Forze dell'Ordine previste dall'art. 13 della L. 689/81, i quali potranno procedere alla conciliazione in via breve sulla base della somma minima prescritta, per fatti contravvenzionali rientranti nell'indisciplina non grave.

Art. 14

L'Amministrazione Comunale e la BASF Italia S.p.A. declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose riconducibili a comportamenti non rispettosi delle norme del presente regolamento